



CITTA' DI TARQUINIA

PROVINCIA DI VITERBO

AVVISO PUBBLICO

PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA SPONSORIZZAZIONE E SUCCESSIVA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ ED EVENTI CULTURALI A SUPPORTO DELLA CANDIDATURA DEL COMUNE DI TARQUINIA A CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA 2028.

Giusta deliberazione n. 159 del 18.09.2025

Premesso che:

- il Comune di Tarquinia, ai sensi Statuto Comunale, è impegnato nella promozione e nel "recupero, tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali e delle tradizioni locali; nel riconoscimento e promozione del valore del patrimonio artistico, storico ed archeologico con particolare riferimento alla civiltà etrusca e tutela dello stesso quali fondamento dell'identità cittadina; nella tutela attiva della persona improntata alla solidarietà sociale, in collaborazione con le associazioni di volontariato e nel quadro di un sistema integrato di sicurezza sociale";
- che le suddette finalità sono perseguibili attraverso politiche volte a creare le condizioni più favorevoli per una offerta culturale plurale e diffusa sull'intero territorio cittadino che *valorizzi il patrimonio locale*, nel rispetto

della salvaguardia dei luoghi e della visibilità degli stessi;

- la cultura, nelle sue molteplici espressioni ha un immenso valore e può diventare vero motore del cambiamento e fonte di prosperità, in quanto incide nella vita e nella testa delle persone, creando le condizioni per attivare e sviluppare processi e pratiche di crescita e sviluppo della propria comunità e del proprio territorio, generando capitale sociale e umano, che tanto impatta anche su quello economico, promuovendo la cittadinanza attiva e contrastando le disuguaglianze sociali.
- La candidatura di Tarquinia è a tutti gli effetti una candidatura di un territorio più vasto, perché coinvolge altri 11 comuni che hanno aderito alla Destination Management Organization Etruskey e rappresentano ampia parte del territorio dell'antica Etruria Meridionale;
- il D.lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii., in particolare l'art. 119, ai sensi del quale, in applicazione dell'articolo 43 della L. n. 449 del 27 dicembre 1997, al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, i Comuni, le Province e gli altri Enti locali indicati nel testo unico, possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi;
- Vista la Convenzione di Faro, convenzione quadro del Consiglio Europeo sul valore del patrimonio culturale, ratificata con Legge n. 133/2020, che stabilisce il diritto alla partecipazione alla vita culturale della comunità;

Rilevato che:

- Il Ministero della Cultura ha indetto la procedura di selezione della Capitale Italiana della Cultura per l'anno

2028 con decreto del Segretario Generale rep. N. 375, n. 66 del 04.04.2025, chiedendo, quale primo step della candidatura la presentazione di una manifestazione scritta di interesse entro il 3 luglio 2025; L'iniziativa «Capitale italiana della cultura» ha quale obiettivo generale quello di sostenere, incoraggiare e valorizzare la capacità progettuale e attuativa delle città italiane nel campo della cultura, affinché venga recepito in maniera sempre più diffusa il valore della leva culturale per la coesione sociale, l'integrazione, la creatività, l'innovazione, la crescita, lo sviluppo economico e il benessere individuale e collettivo;

- La candidatura rappresenta una strategia importante per la valorizzazione del patrimonio culturale, paesaggistico, artistico e sociale del territorio di Tarquinia e dell'area vasta coincidente con i Comuni che hanno aderito alla D.M.O. Etruskey, con ricadute significative in termini di sviluppo, coesione e attrattività;

Considerato che il Comune di Tarquinia, ente in possesso dei requisiti indicati dall'Avviso pubblicato dal Ministero della Cultura, in data 02.07.2025, ha trasmesso la propria manifestazione di interesse al MIC;

Preso atto che, come specificato dell'Avviso, per proseguire nelle successive fasi di candidatura al titolo, l'Ente dovrà inviare, entro il prossimo 25 settembre, un dossier che sarà sottoposto successivamente alla valutazione di un'apposita Commissione, recante, tra l'altro, il progetto culturale della durata di un anno (1 gennaio – 31 dicembre 2028), inclusivo del crono-programma e delle singole attività previste;

Rilevato che:

- il 18 dicembre 2025 saranno comunicate le dieci città che accederanno alla seconda fase della candidatura;
- entro il 12 marzo 2026 le città selezionate saranno chiamate per un audit di controllo ed esame del dossier presentato;

Considerato che occorre conferire maggiore sostenibilità alle attività previste dal del Dossier di candidatura, garantendo adeguate risorse per la progettazione, la comunicazione e la realizzazione di attività culturali, anche attraverso il sostegno di soggetti pubblici e privati mediante sponsorizzazioni;

Tenuto conto che :

- l'elaborazione del Dossier e la candidatura stessa comportano l'attivazione di progettualità, iniziative, eventi e attività culturali che richiedono un adeguato supporto finanziario, tecnico e organizzativo;
- L'Amministrazione intende promuovere la partecipazione attiva del tessuto imprenditoriale, associativo e della società civile, attraverso il reperimento di sponsorizzazioni e collaborazioni, a sostegno della candidatura e delle azioni correlate;

Ritenuta pertanto l'opportunità, a seguito di attenta analisi del bando e dei criteri premianti ivi previsti, nonché della definizione di un primo concept, di affiancare all'Ente altri enti, istituzioni, associazioni culturali, soggetti pubblici e privati e quanti vorranno fornire il loro appoggio per dare maggior valore alla candidatura e per una maggiore promozione e valorizzazione dell'intero progetto;

Riscontrata la necessità di avviare l'iter amministrativo volto all'individuazione di sponsor pubblici e privati, mediante la pubblicazione di apposito avviso;

Richiamato l'art. 43 della legge n. 449 del 1997 (legge finanziaria 1998), che, nel prevedere la possibilità per tutte le Pubbliche Amministrazioni di ricorrere alla sponsorizzazione, al comma 1 stabiliva che: *"Al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati, le pubbliche amministrazioni possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati"*

ed associazioni, senza fini di lucro, costituite con atto notarile.” E nel primo capoverso del comma 2 che “Le iniziative di cui al comma 1 devono essere dirette al perseguimento di interessi pubblici, devono escludere forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata e devono comportare risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti disposti.”;

Considerato che successivamente il legislatore è intervenuto con la previsione dell'art. 119 del D.lgs. n. 267/2000, T.U.E.L., rubricato “*Contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione e convenzioni*”, il quale, in applicazione dell'articolo 43 della legge n. 449/1997, recita che “*al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, i Comuni, le Province e gli altri enti locali indicati nel presente testo unico, possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi*”;

Visto il D.L. 78/2010 convertito nella L. 122/2010 che all'art.6, comma 9 così recita: “*A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni*”, stabilendo pertanto che le suddette amministrazioni pubbliche possano essere solo sponsee e mai sponsor;

Visto l'art. 134 del il D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii in materia di codice dei contratti pubblici, con il quale vengono regolati i partenariati e le sponsorizzazioni;

Considerato che la sponsorizzazione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente sopra richiamata, ha la finalità di produrre maggiori economie nella gestione da parte dell'Amministrazione Pubblica e il miglioramento dei servizi

prestati ai cittadini, turisti e utenti;

Tutto ciò premesso, il Comune di Tarquinia

Rende noto che

- intende programmare e realizzare, la partecipazione attiva del tessuto imprenditoriale, associativo e della società civile, attraverso il reperimento di sponsorizzazioni e collaborazioni, a sostegno della candidatura del Comune di Tarquinia a Capitale della cultura 2028;
- intende proseguire e sviluppare il percorso avviato, mediante l'attivazione delle più opportune sinergie con i soggetti pubblici e privati interessati;
- si propone in tal modo di innescare una dinamica virtuosa, che porterà la comunità locale a crescere, sia in termini di reputazione, sia in termini di attrattività di turisti, capitale e imprese;

1 - INIZIATIVE E SOGGETTO PROMOTORE (SPONSEE)

Il Comune di Tarquinia di seguito denominato "Amministrazione comunale" intende avviare la procedura di sponsorizzazione per il finanziamento del seguente progetto:

CANDIDATURA DEL COMUNE DI TARQUINIA A CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA 2028

Con il presente Avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e, pertanto, non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni in merito.

La finalità è quella di reperire manifestazioni di interesse da parte di operatori economici, i cui requisiti sono stabiliti dal successivo art. 4, per la sponsorizzazione e successiva realizzazione delle attività ed eventi culturali a supporto della candidatura del Comune di Tarquinia a capitale italiana della

cultura 2028.

La gestione delle sponsorizzazioni sarà regolata da apposito contratto.

L'Amministrazione comunale, in qualità di soggetto promotore/responsabile della procedura di sponsorizzazione, assume il ruolo di Sponsee.

2 - OGGETTO, NATURA E DURATA DELLE SPONSORIZZAZIONI

La sponsorizzazione dovrà essere finalizzata a promuovere gli eventi sopracitati da realizzarsi nel territorio di Tarquinia e dei comuni aderenti alla DMO Etruskey, come determinato dall'avviso pubblico Giusto Decreto del Ministero della Cultura n. 66 del 04.04.2025;

Il presente Avviso, in nessun modo vincolante per l'Amministrazione, è da intendersi finalizzato alla ricezione di offerte di sponsorizzazione da parte di soggetti potenzialmente interessati. Le offerte di sponsorizzazioni pervenute all'Amministrazione per effetto del presente Avviso non sono quindi da considerarsi vincolanti per lo sponsee ai fini della formalizzazione del contratto

3 - TIPOLOGIA DELLE SPONSORIZZAZIONI E CRITERI

Le offerte di sponsorizzazione dovranno avere le seguenti caratteristiche ed elementi essenziali:

- sponsorizzazioni finanziarie (sotto forma di erogazione economica);
- sponsorizzazioni di natura tecnica (sotto forma di fornitura di beni o servizi compatibili con l'oggetto della sponsorizzazione);

- sponsorizzazioni miste, in parte finanziarie, in parte tecniche (queste ultime sotto forma di fornitura di beni o servizi compatibili con l'oggetto della sponsorizzazione) a condizione che nell'offerta sia chiaramente esplicitato il valore della parte finanziaria distintamente da quello della parte tecnica (per questa ultima con l'evidenziazione delle singole prestazioni di servizi/beni offerte dallo sponsor).

La ricerca di sponsorizzazione oggetto del presente Avviso non presuppone la necessità di svolgere una selezione tra le proposte presentate, riguardando l'organizzazione di iniziative ed eventi per i quali è possibile ed opportuno il coinvolgimento di più sponsor, assicurando la contemporanea presenza dei rispettivi loghi, marchi e messaggi sul materiale promozionale.

Su richiesta del soggetto offerente, potrà essere assicurata la presenza di un solo logo, marchio e messaggio sul materiale promozionale relativo ad una specifica iniziativa, previa valutazione da parte dell'Amministrazione Comunale del maggior vantaggio economico per l'Ente, derivante dall'offerta di sponsorizzazione stessa.

4 - DESTINATARI

I soggetti cui è rivolto il presente Avviso sono gli operatori economici, singoli e associati, di cui all'art. 65 d.lgs. 36/2023 ss.mm.ii., comprese associazioni, enti, fondazioni, cooperative, consorzi (anche temporanei) e istituzioni in genere, in qualunque forma costituiti con sede in Italia o all'estero, nonché singoli liberi professionisti, in possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94-95 del D.Lgs. n. 36/2023 ss.mm.ii. e privi di impedimenti a contrarre con la Pubblica Amministrazione.

5 - DIRITTI ED OBBLIGHI PER IL COMUNE (SPONSEE)

Al/i soggetto/i individuato/i come sponsor, l'Amministrazione

garantisce, in linea generale e tenendo conto di volta in volta dell'entità e della natura della sponsorizzazione:

- La facoltà di posizionare propria pubblicità (riferita al nome, marchio, immagine, attività o prodotti) sugli allestimenti e cartellonistica relativi all'evento/iniziativa, previo assenso dell'Amministrazione comunale.
- La visibilità come sponsor dell'intervento sul sito istituzionale del Comune di Tarquinia e dei comuni aderenti alla D.M.O. Etruskey, nelle pagine dedicate all'evento/iniziativa, nei social media dell'Ente (whatsapp, facebook, blog e newsletter della biblioteca comunale) e in altri luoghi pubblici del territorio (bacheche, esercizi pubblici, ecc.).
- Eventuale comunicato e conferenza stampa dell'Amministrazione in occasione dell'illustrazione dell'evento/iniziativa, con presentazione del/degli sponsor.
- Possibilità di valutare eventuali prestazioni richieste dallo sponsor.
- Eventuali citazioni dello sponsor all'interno di specifici passaggi – spot radiofonici/televisivi dedicati ai singoli eventi, qualora previsti.
- Possibilità per lo sponsor di produrre, a propria cura e spese, materiale di comunicazione da distribuire al pubblico in occasione della suddetta conferenza stampa.

Resta ferma:

1. la possibilità per l'Amministrazione comunale di individuare, in relazione alle singole entità di sponsorizzazioni, il main sponsor e di disporre forme di gradazione e differenziazione delle proprie controprestazioni modulate in relazione

all'offerta dei partecipanti.

2. La possibilità di concordare ulteriori forme di controprestazioni, comunicazioni e/o divulgazione nell'ambito di singoli progetti individuati in accordo con l'Amministrazione;

Tutti i materiali di comunicazione che lo sponsor vorrà diffondere sono a spese e cura del medesimo, e la loro diffusione potrà aver luogo solo previa approvazione da parte dell'Amministrazione Comunale.

In ogni caso, laddove l'attività di promozione dell'immagine dello sponsor sia associata allo stemma del Comune di Tarquinia, il marchio dello sponsor stesso dovrà essere chiaramente visibile, ma non predominante rispetto ai segni distintivi del Comune.

6 - VANTAGGI, DIRITTI ED OBBLIGHI DELLO SPONSOR

In linea generale e tenendo conto di volta in volta dell'entità e della natura della sponsorizzazione, allo sponsor derivano i seguenti vantaggi, diritti ed obblighi:

- a) La deducibilità dei costi connessi alla sponsorizzazione, considerati alla stregua delle spese di pubblicità, secondo la normativa vigente;
- b) In caso di sponsorizzazione finanziaria, il soggetto individuato come sponsor ha quale obbligo principale l'erogazione della somma offerta entro il termine indicato nel contratto di sponsorizzazione.
- c) In caso di sponsorizzazione tecnica, per la fornitura di beni e/o servizi, lo sponsor, con riferimento alla specificità di ogni singola iniziativa e attività, dovrà predisporre, ove necessario, la progettazione, da sottoporre previamente all'Amministrazione comunale, procedere all'acquisizione di eventuali nulla osta, permessi, autorizzazioni, realizzare il servizio/fornitura con maestranze qualificate secondo la vigente normativa, fornire le

certificazioni di avvenuta realizzazione a regola d'arte, senza oneri a carico del Comune di Tarquinia.

d) In sede di presentazione dell'offerta e di stipula del contratto, l'aspirante sponsor è tenuto ad individuare il proprio logo con il quale intende procedere alla sponsorizzazione, mettendo a disposizione dell'Amministrazione comunale l'esatta e fedele riproduzione dello stesso nonché una illustrazione grafica delle sue modalità di utilizzo.

e) Le garanzie relative alla presenza del marchio e della visibilità, di cui all'art. 5, non sollevano lo sponsor dall'eventuale pagamento del canone relativo alle pubbliche affissioni o di quello relativo all'installazione di mezzi pubblicitari, nelle quote previste, qualora ne ricorrano i presupposti.

f) Rimangono, più in generale, a carico dello sponsor le spese relative al pagamento di imposte, tasse, canoni e corrispettivi previsti da leggi e/o regolamenti derivanti dall'esecuzione del contratto e dalla realizzazione delle attività sponsorizzate.

g) L'eventuale occupazione di suolo pubblico ai fini della promozione non saranno soggette a pagamento del canone, come previsto dal vigente regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.

7 - SPONSORIZZAZIONI ESCLUSE

E' esclusa la possibilità di stipulare sponsorizzazioni aventi a oggetto forme di pubblicità vietate, anche indirettamente, dalla normativa vigente. L'Amministrazione si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di non accettare proposte che, per la natura della sponsorizzazione o per le attività dello sponsor, siano ritenute incompatibili con l'attività istituzionale e gli indirizzi dello sponsor. Si riserva altresì, a proprio insindacabile giudizio, di rifiutare qualsiasi proposta di sponsorizzazione o collaborazione qualora:

1. ritenga possa derivare un conflitto di interesse fra l'attività pubblica e quella privata;
2. ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla all'immagine del Comune di Tarquinia o delle sue iniziative;
3. sia in corso con l'offerente una controversia legale;
4. reputi l'offerta inaccettabile per motivi di opportunità generale;

Sono in ogni caso escluse sponsorizzazioni riguardanti:

- propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
- pubblicità diretta o collegata alla produzione e/o distribuzione di materiale pornografico o a sfondo sessuale;
- messaggi offensivi, incluse espressioni di fanatismo, razzismo, odio, minaccia, lesivi contro la dignità umana o discriminatori contro la parità di genere, o motivi di inopportunità generale, in ogni caso, escluse le sponsorizzazioni aventi a oggetto forme di pubblicità vietate, anche in forma indiretta, dalla normativa vigente.

8 - TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE

Le proposte di cui al presente Avviso dovranno pervenire preferibilmente entro le ore 13.00 del 12/03/2026, tramite la seguente modalità:

- PEC all'indirizzo: pec@pec.comune.tarquinia.vt.it

La proposta dovrà contenere la denominazione del soggetto offerente, i relativi recapiti e la dicitura:

MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA SPONSORIZZAZIONE A SUPPORTO DELLA CANDIDATURA DEL COMUNE DI TARQUINIA A CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA 2028

La proposta, redatta in lingua italiana dovrà essere compilata utilizzando il modello allegato, sottoscritta da un legale rappresentante del soggetto offerente corredata da un suo documento di identità in corso di validità, che contiene tutte le dichiarazioni riguardanti il possesso dei requisiti per poter sottoscrivere il contratto di sponsorizzazione, nonché l'accettazione delle seguenti condizioni:

- accettazione di tutte le clausole contenute nel presente Avviso;
- coerenza con gli interessi pubblici;
- assenza di pregiudizio o danno all'immagine dell'Amministrazione e dell'iniziativa;
- assenza di contenzioso con l'Amministrazione;
- inesistenza di situazioni pregiudizievoli o limitative della capacità contrattuale;
- impegno ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di sponsorizzazione;
- impegno a non proporre forme di sponsorizzazione escluse ai sensi dell'art. 7;
- impegno ad accettare l'accostamento del proprio logo a qualsiasi ulteriore logo di altro sponsor deciso dall'Amministrazione comunale.
- sintetica descrizione dell'attività esercitata e curriculum aziendale dello sponsor;
- indicazione delle modalità di sponsorizzazione:
- se finanziaria, indicare l'entità (sia in cifre che in lettere), specificando imponibile e aliquota Iva che dovrà essere applicata;
- se tecnica, indicare le modalità che, attraverso la

prestazione di beni/servizi, permettono la realizzazione dell'iniziativa/attività indicando, altresì, il valore economico complessivo dei beni/servizi resi.

- in caso di sponsorizzazione tecnica (erogazione diretta di servizi e/o fornitura di beni) ovvero di c.d. sponsorizzazione «mista» (in parte finanziaria e in parte tecnica), nell'offerta deve essere chiaramente esplicitato il valore della parte tecnica (per quest'ultima deve essere altresì evidenziato il valore delle singole prestazioni di servizi/beni offerte dallo sponsor);
- proposta di controprestazioni nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5, con descrizione della promozione dell'immagine aziendale dello sponsor;
- descrizione del logo nonché una illustrazione grafica delle sue modalità di utilizzo.

9 - ESAME DELLE PROPOSTE

La valutazione delle proposte non presuppone di regola una procedura di comparazione selettiva delle stesse, ma riguarda esclusivamente i seguenti aspetti:

- valutazione da parte del Responsabile del procedimento di cui al seguente art. 13 dell'ammissibilità e dell'idoneità della proposta in relazione alla sussistenza dei requisiti e delle caratteristiche della stessa come previsti dal presente Avviso, nonché della sua pertinenza con l'attività sponsorizzata. Ai fini dell'ammissione della proposta l'Amministrazione può chiedere al proponente modifiche ed integrazioni della stessa.
- valutazione da parte del Responsabile del procedimento di cui al seguente art. 13, della congruità del valore economico delle controprestazioni richieste dallo sponsor rispetto al valore economico della prestazione (tecnica o finanziaria) offerta dallo stesso. Laddove non sia riscontrata

detta congruità, le parti potranno concordemente ridefinire le controprestazioni dello sponsee secondo valori ritenuti congrui dall'Amministrazione comunale. In mancanza di accordo in tal senso la proposta sarà considerata inidonea per mancanza di congruità economica.

Il numero di contratti di sponsorizzazione da stipulare sarà deciso dall'Amministrazione in base al valore delle offerte pervenute ed idonee e in base alla compatibilità delle diverse proposte di sponsorizzazione tra loro.

In caso di candidature in diretta concorrenza tra loro, l'Amministrazione si riserva di avviare, nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di condizioni tra i contraenti, una negoziazione diretta con gli offerenti, anche al fine di verificare la possibilità di indirizzare una delle offerte su altre iniziative e attività, non escludendo, comunque, la possibilità di una coesistenza delle proposte.

In caso di più offerte di sponsorizzazione della stessa natura tecnica, l'Amministrazione valuta quella che, per caratteristiche, qualità ed entità economica, ritiene più confacente all'oggetto della sponsorizzazione.

In esito alla valutazione delle offerte l'Amministrazione comunale procede a invitare il/i soggetto/i individuato/i quale/i sponsor alla stipulazione del contratto di sponsorizzazione.

In ogni caso le proposte di sponsorizzazione pervenute non sono da considerarsi vincolanti né impegnative per lo Sponsee ai fini della formalizzazione del contratto. E' vietata qualsiasi forma di cessione a terzi, anche parziale del contratto di sponsorizzazione.

Lo Sponsee si riserva di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione non ritenuta coerente con le finalità dell'iniziativa.

L'Amministrazione, inoltre, qualora ne rilevi la convenienza e l'opportunità, si riserva di conferire al miglior offerente, ove

richiesto motivatamente, la qualità di sponsor esclusivo di uno specifico progetto.

Qualora, per sopravvenuti motivi riconducibili a quanto previsto dai precedenti punti, l'Amministrazione comunale decida di rifiutare una proposta di sponsorizzazione precedentemente accettata, il soggetto proponente non è legittimato a pretendere alcun indennizzo o risarcimento.

10 - FORMALIZZAZIONE DELLE SPONSORIZZAZIONI

I rapporti tra l'Amministrazione, quale sponsee, e lo sponsor, saranno disciplinati da apposito contratto di sponsorizzazione, che disciplinerà tra l'altro la visibilità e le forme di pubblicità differenziata in base al valore della sponsorizzazione.

11 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

In osservanza a quanto previsto dal regolamento UE 2016/679 (cosiddetto GDPR) e del successivo decreto attuativo Dlgs 101/2018, si informa che i dati personali forniti dai soggetti partecipanti alla procedura in oggetto saranno acquisiti, dal Comune di Tarquinia, Piazza Giacomo Matteotti, 6, 01016 Tarquinia, per le finalità correlate all'adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti, normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo. Il conferimento di dati ha natura obbligatoria connessa alla inderogabilità degli adempimenti da svolgere; il trattamento dei dati avverrà con l'ausilio di supporti cartacei, informatici e telematici secondo i principi di correttezza e massima riservatezza previsti dalla legge.

Il DPO per il trattamento dati è l'avvocato Antonello Roberto Piferi.

I dati potranno essere comunicati:

- ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso agli atti, nei limiti consentiti dalla normativa in materia;
- agli Enti pubblici per lo svolgimento dei controlli e degli adempimenti conseguenti le procedure di appalto pubbliche;
- alla competente Agenzia delle Entrate per gli accertamenti fiscali.

I trattamenti dei dati saranno ispirati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, e nel rispetto delle misure di sicurezza.

Al concorrente, in qualità di interessato, spettano i diritti di cui al Capo III del GDPR 2016/679, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare, completare i dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Titolare del trattamento è il Comune di Tarquinia;

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale del Comune di Tarquinia. I dati saranno comunicati a terzi e diffusi nei soli casi previsti dalla vigente normativa generale o di settore. Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. Del GRPD).

I dati saranno conservati fino a quando sarà necessario o consentito secondo le finalità per i quali i dati sono stati ottenuti. Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal regolamento UE 2016/679 hanno il diritto di proporre reclamo al Comune, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). Con la presentazione della proposta di sponsorizzazione, lo sponsor acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra indicati.

12 - CLAUSOLA DI TUTELA

In caso di inadempimento, rispetto all'obbligazione contrattuale di sponsorizzazione, dovuto a cause imputabili allo sponsor, si applicheranno le norme del Codice Civile.

13 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI

Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Settore 4°, Dott. Luca Gufi.

Per informazioni in ordine al presente Avviso, i soggetti interessati, potranno inviare, le richieste di informazioni e chiarimenti al seguente indirizzo di posta elettronica: lgufi@comune.tarquinia.vt.it

14 - PUBBLICITA'

Il presente avviso, ai fini degli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui al D.Lgs. 33/2013, sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune di Tarquinia, e sul sito istituzionale nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" in "Bandi di gara e contratti – Avvisi di selezione".

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare i termini di presentazione delle manifestazioni di interesse, di cui al presente avviso.

15. FORO COMPETENTE

Il Foro competente per le eventuali controversie insorgenti nella fase di esecuzione del contratto di sponsorizzazione è quello di Civitavecchia.

Tarquinia, 19/09/2025

Il Responsabile del Settore 4

Dott. Luca Gufi

